



**Nota esplicativa al D.P.R. 328/2001 ed alla Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014**  
*Istituzione della sezione A e della sezione B*

Il D.P.R. 328/2001 è andato a modificare la disciplina degli ordinamenti di talune professioni, tra le quali anche quella di assistente sociale ed ha istituito due **sezioni** differenziate per i vari ordinamenti professionali, direttamente collegate ai due diversi livelli di laurea conseguibili con il nuovo ordinamento accademico.

Pertanto si iscriveranno, previo superamento dell'esame di Stato, alla:

1. **sezione "B"**, coloro che saranno in possesso della *laurea triennale in Scienze del servizio sociale*";
2. **sezione "A"**, coloro che saranno in possesso della *laurea specialistica/magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali*.

Lo stesso D.P.R. 328/2001 ha previsto che, attraverso le norme transitorie, **possano iscriversi alla sezione A anche coloro che abbiano conseguito la laurea sperimentale in Servizio sociale e coloro che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del Decreto - quindi il 1 settembre 2001 - per almeno cinque anni, anche non continuativi, le funzioni dirigenziali ricomprese nell'art. 21, comma 1.**

Una specifica nota interpretativa del consiglio nazionale, ha ritenuto necessario interpretare il significato di "*funzioni dirigenziali*", che si riferiscono alla declaratoria sopra indicata come relativa alla sezione A, ma che, anche in base alla nostra specifica storia professionale, sono state individuate come "*funzioni di direzione*"; rispetto a queste ultime, riferendosi alle indicazioni specifiche del consiglio nazionale, questo ordine regionale, ha ritenuto di indicarle in funzioni che si riferiscono a:

- a) titolarità nella predisposizioni, attuazione, verifica di progetti e/o programmi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi;
- b) partecipazione all'elaborazione di piani sociali, integrati, di zona;
- c) direzione e/o coordinamento di gruppi di lavoro, unità operative, sezioni professionali, strutture sociali, socio-sanitarie, integrate;
- d) direzione e/o coordinamento di attività che comportino gestione di risorse umane e/o economiche nei settori pubblico, privato, terzo settore;
- e) attività di consulenza per Enti pubblici e/o privati in materia di servizio sociale; per incarico del giudice (C.T.U.);
- f) rappresentanza di Enti in progetti interistituzionali di politiche sociali in commissioni di lavoro, osservatori regionali e/o ministeriali;
- g) direzione o coordinamento o conduzione di servizi, uffici, settori, aree;
- h) attività di docenza, di formazione, di supervisione professionale;
- i) predisposizione di standard di qualità, di criteri di accreditamento;
- j) attività di valutazione in commissioni, nuclei per la certificazione e/o accreditamento;
- k) attività di studio e ricerca relativamente ai servizi alla persona.

Coloro, inoltre, che, iscritti all'Albo da **almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del citato Decreto**, non siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme transitorie, **potranno comunque iscriversi alla sezione A attraverso il superamento dell'apposito esame di Stato.**

Il 26 maggio 2014, a seguito di un ricorso promosso da alcuni iscritti e dall'ordine degli assistenti sociali del Veneto, il **TAR del Lazio ha emanato la Sentenza n. 05631/2014** che, di fatto, ha abolito il comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 328/2011 che così recitava: "**1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.**".

Pertanto, ad oggi, tutti gli iscritti appartenenti all'allora ordine degli assistenti sociali, transiteranno nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali.

*A cura della commissione Iscrizioni e cancellazioni*

**Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio**

via Ippolito Nievo 61 - 00153 ROMA  
tel. 06 588 22 13 ■ fax 06 58 33 43 57  
www.oaslazio.it ■ e-mail: oaslazio@oaslazio.it